

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4715 del 23/09/2021
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA; L.R. 21/04. DITTA SUINCOM S.P.A. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME ANIMALI (DIVERSE DAL LATTE), SITA IN VIA DEL CRISTO N. 12/14 IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO). (RIF. INT. N. 00995820362/161) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4859 del 23/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA; L.R. 21/04. DITTA **SUINCOM S.P.A.** - INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME ANIMALI (DIVERSE DAL LATTE), SITA IN VIA DEL CRISTO N. 12/14 IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO). (RIF. INT. N. 00995820362/161)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- la D.G.R. n. 922 del 28/07/2020 “Adeguamento della programmazione regionale dei controlli AIA per gli anni 2020 e 2021 a seguito dell'emergenza Covid-19”;

richiamata la **Determinazione n. 452 del 19/12/2012** con la quale è stata rinnovata dalla Provincia di Modena l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta Suincom S.p.A.,

avente sede legale in Via del Cristo n. 12/14 a Solignano Nuovo in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari sita presso la sede legale del gestore;

richiamate le modifiche non sostanziali all'AIA suddetta **Det. n. 4 del 20/01/2016** rilasciata dalla Provincia di Modena e **Det. n. 1087 del 03/03/2017** rilasciata dal SAC ARPAE di Modena;

richiamate le **Determinazioni n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da Suincom S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 30/07/2021 (assunta agli atti con prot. n. 119728) con la quale il gestore richiede l'installazione di una macchina automatica per il lavaggio dei carrelli che verrà posizionata nell'area con copertura retraibile a doppia falda nella zona attualmente dedicata al lavaggio dei carrelli con lance idropulitrici. In particolare, nella domanda suddetta viene specificato che:

- il lavaggio dei carrelli avverrà mediante acqua calda in pressione, a temperatura predeterminata uscente da getti posti su rampe mobili laterali. L'acqua di lavaggio sarà filtrata attraverso appositi filtri e recuperata grazie alla presenza di pompe di ricircolo. I filtri saranno puliti manualmente dagli operatori più volte al giorno. A lavaggio ultimato sarà eseguito il risciacquo del carico lavato tramite una doccia d'acqua calda o fredda; l'acqua di risciacquo sarà scaricata e non andrà a diluire il bagno di lavaggio, riducendo in tal modo notevolmente i consumi di detergente. Tutte le fasi del ciclo di lavaggio e risciacquo sono automatiche;
- il serbatoio di raccolta dell'acqua recuperata è dotato di una tubazione utilizzata per lo scarico del troppo pieno della vasca e delle acque reflue di risciacquo che da qui, vengono convogliate ad un pozzetto di scarico e, successivamente, all'impianto di depurazione. Quando il livello di acqua in vasca si abbassa la macchina chiama in automatico acqua pulita ed allo stesso modo risulta automatico anche il dosaggio del detergente (di cui viene allegata scheda di sicurezza) che viene pescato direttamente dalla cisterna posta all'esterno della macchina;
- dal punto di vista delle emissioni in atmosfera:
 1. sarà dismessa la caldaia esistente da 155 KW in quanto obsoleta, resterà in funzione la seconda caldaia sufficiente per gli utilizzi aziendali la cui potenzialità, a seguito di verifiche, risulta essere pari a 450 kW, invece, di 660 KW;
 2. la macchina lava – carrelli sarà dotata di apposito impianto di aspirazione che provvederà alla captazione del vapore acqueo prodotto durante i cicli di lavaggio e risciacquo. L'aria aspirata verrà convogliata in atmosfera tramite emissione dedicata che sarà denominata E3 macchina lavaggio carrelli, per la quale sono richieste le seguenti caratteristiche: portata 6000 Nmc/h, altezza 8 m, durata di funzionamento 16 h/gg e nessun inquinante associato;
 3. per la produzione del vapore necessario al riscaldamento dell'acqua di lavaggio verrà installata una centrale termica a vapore alimentata a gas metano, dotata di bruciatore avente

potenzialità pari a 308 kW. I fumi di combustione prodotti dal bruciatore saranno convogliati in atmosfera tramite la nuova emissione E4 Bruciatore centrale termica a vapore che avrà le seguenti caratteristiche: portata a tiraggio naturale, altezza 4 m, durata di funzionamento 16 h/gg ed inquinanti tipici degli impianti termici.

La potenzialità complessiva degli impianti termici presenti si attesta, quindi, a valori inferiori 1 MW non rendendo necessaria l'autorizzazione espressa dei punti suddetti;

- non è prevista nessuna variazione relativa alla qualità dello scarico in termini di tipologia di inquinanti, inoltre, il sistema di dosaggio automatico dei detergenti ed il sistema di recupero delle acque di lavaggio dovrebbero determinare una riduzione del quantitativo di tensioattivi immessi nella rete di scarico. Le acque reflue scaricate dalla macchina saranno convogliate al depuratore esistente tramite apposita rete idrica di raccolta interna e, dopo il trattamento, saranno scaricate tramite il punto di scarico S2;
- l'utilizzo della macchina lava carrelli determinerà una riduzione dei lavaggi eseguiti con lance idropulitrici e, grazie al recupero di acqua nella fase di lavaggio, permetterà il riutilizzo per più cicli prima dello scarico, riducendo in questo modo il fabbisogno totale di acqua dello stabilimento e di conseguenza l'apporto di acque reflue allo scarico finale;
- non vi sarà nessuna variazione dal punto di vista delle emissioni sonore, infatti, la macchina sarà collocata in zona chiusa e coperta, sarà interamente in acciaio inox e materiali idonei all'uso alimentare, con pareti doppie coibentate con poliuretano a cellule chiuse, per assicurare l'isolamento termico e acustico. Si procederà all'aggiornamento della valutazione di impatto acustico in occasione dei prossimi rilievi (in scadenza per il 2022).

Viene allegata planimetria aggiornata degli scarichi in cui è evidenziata la collocazione del nuovo impianto.

verificato che in data 20/07/2021 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione";

preso atto della dismissione della caldaia da 155 KW, della correzione del valore di potenzialità della caldaia rimanente e dell'aggiunta di nuovo impianto termico da 308 KW a servizio della macchina lava carrelli, valutato che la potenza termica nominale complessiva degli impianti termici ad uso industriale resta inferiore **a 1 MW**, ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, come modificata dal D.Lgs. 183/2017, **non è necessario autorizzarne espressamente i relativi punti di emissione in atmosfera**. Il gestore dovrà effettuare i controlli ordinari previsti dalla normativa per tali impianti;

verificato che in linea con quanto previsto sia nei CRIAER (4.13.28 - sgrassaggi alcalini), che dalla DGR 2236/09 e ss.mm. (4.32 - pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi), per il punto di emissione associato alla macchina lava carrelli (E3) è necessaria l'autorizzazione espressa con aggiunta del limite di 5 mg/Nmc per l'inquinante "Sostanze alcaline" (in quanto utilizzato detergente alcalino). In merito al nuovo punto di emissione il gestore è tenuto ad effettuare: comunicazione di messa in esercizio ed a regime, analisi in triplo alla messa a regime per portata ed inquinanti ed un autocontrollo annuale. La sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA sarà

aggiornata con l'aggiunta del punto di emissione E3 e relative prescrizioni associate ai metodi di prelievo ed analisi, ai guasti ed anomalie ed agli autocontrolli. Si rammenta, inoltre, che la pulizia di superfici con sgrassanti alcalini può essere effettuata utilizzando **esclusivamente detergenti in soluzione acquosa**;

verificato che la modifica richiesta non implica ripercussioni sul clima acustico, non essendo presenti recettori sensibili nelle immediate vicinanze del nuovo macchinario, si rimandano eventuali ulteriori valutazioni successivamente alla presentazione della valutazione periodica di impatto acustico prevista da Piano di Monitoraggio AIA;

ritenuto opportuno eliminare dalla sezione D3.1.4 "Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I dell'AIA la voce "*Odori: segnalazioni esterne/reclami*" in quanto la stessa è stata valutata aspetto di competenza di ARPAE di Modena e/o Comune di Castelvetro;

preso atto che la modifica richiesta non implica nessuna variazione rilevante rispetto alle restanti matrici ambientali e rispetto alla capacità di trattamento massima autorizzata;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

dato atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018 citata in premessa prevede per l'installazione in oggetto una **periodicità triennale** per le visite ispettive programmate ai sensi dell'AIA, risultando dunque necessario aggiornare quanto indicato nella sezione D3.1 dell'Allegato I all'AIA. Si rammenta che la Regione Emilia Romagna con appositi provvedimenti di carattere generale revisiona gli atti suddetti e può modificare la frequenza delle ispezioni programmate effettuate da ARPAE, pertanto, il gestore dovrà fare riferimento a quanto riportato in tali atti di aggiornamento. Nel presente atto è riportata la frequenza di controllo attualmente vigente;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 882/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022, tra cui quello al Dott. Richard Ferrari;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "*Informativa per il trattamento dei dati personali*", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

L'INCARICATO DI FUNZIONE DETERMINA

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare **l'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 452 del 19/12/2012 e ss.mm.** di Rinnovo rilasciata dalla Provincia di Modena all'installazione SUINCOM S.p.A., avente sede legale in Via del Cristo n. 12/14 a Solignano Nuovo in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 30/07/2021 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti da ARPAE di Modena con prot. n.119728;

b) la **sezione D2.4** "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente**:

"D2.4 emissioni in atmosfera"

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI DI EMISSIONE N. E3 - Macchina Lavaggio Carrelli
Messa a regime	-	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	6000
Altezza minima (m)	-	8
Durata (h/g)	-	16
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401	5
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Annuale per portata, sostanze alcaline

(*) rif. **Prescrizioni n. 3, 4 e 5**

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm

dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- 1) metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- 2) metodi normati e/o ufficiali,
- 3) altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (E3) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di

Modena ed al Comune di Castelvetro di Modena. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelvetro di Modena **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente al punto di emissione E3 portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelvetro di Modena le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

6. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

7. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

8. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici ed alla documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, a disposizione **per almeno 5 anni**.
 9. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
 10. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPA Sezione Provinciale di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;
 11. la pulizia di superfici con sgrassanti alcalini può essere effettuata utilizzando **esclusivamente detergenti in soluzione acquosa**;
 12. il gestore dell'impianto, considerata la tipologia delle lavorazioni effettuate, dovrà porre particolare attenzione al contenimento delle **emissioni odorigene**, tramite corrette pratiche di gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti e dei loro stoccaggi, del trattamento delle acque di scarico e della pulizia dei piazzali;
 13. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
- c) la **sezione D3.2.4** "Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I (classificata per mero errore D3.2.5) è **sostituita dalla seguente**:

“D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	<i>triennale all'occorrenza</i>	Registro autocontrolli cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea	annuale
Controllo odori – procedure di verifica di funzionalità dei sistemi di mitigazione e abbattimento (contenitori chiusi, pulizia aree di deposito esterne, ...)	Ispezione alle sorgenti odorigene	giornaliera	<i>Triennale</i>	no	-

d) in tutte le tabelle della **Sezione D3 dell'Allegato I dell'AIA**, nella colonna “FREQUENZA – Arpae” la cadenza delle visite ispettive programmate ai sensi dell'AIA passa da “biennale” a “**triennale**”, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019, citate in premessa al presente atto. Tali atti sono soggetti a revisioni periodiche da parte della Regione Emilia Romagna che, con appositi provvedimenti di carattere generale, può modificare la frequenza delle ispezioni programmate effettuate da ARPAE, pertanto, il gestore dovrà fare riferimento a quanto riportato negli stessi. Nel Piano di Monitoraggio AIA viene riportata la frequenza di controllo vigente al momento della stesura del presente atto;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 452 del 19/12/2012 e ss.mm.** rilasciate dalla Provincia di Modena e S.A.C. ARPAE di Modena;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 452 del 19/12/2012 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Suincom S.p.A., Comune di Castelvetro di Modena – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell'Unione Terre di Castelli;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 6 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.